

DISCIPLINARE DI GARA

1

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS 36/2023
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
individuata sulla base del migliore rapporto qualità prezzo

Accordo quadro con un unico operatore (art.59 comma 3 D.Lgs 36/2023)

**ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE E APPROFONDIMENTO DEI FONDALI DEL TERZO BACINO E
DEL CANALE D'ACCESSO DEL PORTO MERCANTILE DELLA SPEZIA TRAMITE
OPERAZIONI DI DRAGAGGIO**

CIG: (da acquisire prima della pubblicazione della gara)

CUP: F49H22000000005

PREMESSE

Visto e considerato che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (da ora ADSP):

- in forza dell’art. 5 bis della L. 84 del 1994 e s.m.i. è tenuta alla manutenzione e l'approfondimento dei fondali per assicurare la sicurezza della navigazione, operando bonifiche dei sedimenti ed escavazioni tramite operatori specializzati;
- In questo contesto occorre realizzare la manutenzione straordinaria e l’approfondimento dei fondali del terzo bacino portuale e del canale d’accesso della Spezia in conformità al Piano regolatore Portuale vigente e in attuazione al PTO 2026-2028;
- la stessa AdSP ha stipulato, in data 14/08/2025, un Accordo di Programma ex art.15 L.241/90 con l’AdSP del Mar Ligure Occidentale per conferire parte dei sedimenti provenienti dall’escavo dei fondali di cui sopra presso la costruenda nuova diga di Genova, in attuazione di misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell’articolo 9-bis del DL 28 settembre 2018 n.109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130 come modificato dal citato articolo 5, comma 1, del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191;
- in data 31/12/2025, con Decreto del Commissario Straordinario alla Ricostruzione di Genova n. D_2025_8, è stato adottato il “*Piano per la gestione integrata e circolare dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara - 1^a emissione*” ai sensi dell’art. 9 bis commi 1-quater e ss. del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, così come integrato dall’art. 5 del decreto legge n. 153/2024, convertito in legge n. 191/2024”;
- al Piano di cui sopra è allegato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica degli interventi di dragaggio del terzo bacino portuale e del canale navigabile del Porto della Spezia, primo lotto funzionale;

- è stato completato il progetto esecutivo del primo lotto funzionale citato al punto che precede ed è stata perfezionata la relativa verifica e validazione ai sensi dell'art.42 del d.Lgs n.36/2023 e ss.mm.;
- è in corso di redazione il progetto esecutivo afferente ai lavori di dragaggio del terzo bacino portuale e del canale navigabile, secondo lotto funzionale e di espletamento delle procedure di aggiornamento del già richiamato Piano per la gestione integrata dei materiali di dragaggio provenienti dai Porti della Spezia e di Marina di Carrara, onde consentire il conferimento di ulteriori quantitativi di sedimenti marini presso la costruenda nuova diga di Genova;
- i descritti accordi sottoscritti tra le AdSP ed i Piani di riutilizzo dei sedimenti di cui predetto prevedono l'adozione di cronoprogrammi tra loro interconnessi, e tempistiche esecutive predeterminate che, con particolare riferimento ai conferimenti in diga, presentano un'estrema rigidità;
- in considerazione della morfologia ed estensione delle aree di intervento nel Porto della Spezia e delle esigenze di cantiere, al fine di rispettare gli impegni assunti e di ottimizzare l'organizzazione dei lavori e le tempistiche di esecuzione, nonché per imprescindibili motivi di sicurezza del cantiere e di sicurezza della navigazione, è necessario minimizzare le interferenze con il traffico navale, individuando un unico operatore economico che realizzi tutti lavori di dragaggio in argomento e le relative opere provvisoriale ed accessorie;
- il quadro degli interventi di dragaggio dei fondali del terzo bacino portuale e del canale navigabile del Porto Mercantile della Spezia, illustrato nel CSA, prevede una suddivisione dei lavori in lotti funzionali già definiti, ma su alcuni dei quali (cd 2° lotto funzionale) sono tuttora in corso procedimenti autorizzativi da perfezionare prima di poter attuare la relativa realizzazione (attuazione mediante cd sub-lotti opzionali);
- gli interventi dei cd 1° e 2° lotto sono analoghi per tipologia di lavorazioni ed interessano le medesime aree di intervento.
- quanto previsto e stabilito dall'art.1 del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm. in merito al "principio di risultato" in ragione del quale le Stazioni appaltanti devono perseguire la massima tempestività e il miglior rapporto qualità/prezzo nell'affidamento e nell'esecuzione dei

- contratti, utilizzando tale principio come criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e attuando il principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.);
- quanto previsto dall'art.59 del Codice contratti circa la possibilità per le S.A. di stipulare contratti di accordo quadro sulla base delle esigenze di programma delle stesse, per poi attuare gli interventi previsti nel relativo contratto normativo mediante specifici contratti attuativi da perfezionarsi entro i limiti temporali di durata dell'accordo quadro e nel rispetto dell'importo massimo presunto di spesa evidenziato nei documenti di gara.

Tutto ciò premesso è considerato per gli interventi di cui all'oggetto è necessario ricorrere all'istituto dell'accordo quadro di cui all'art.59 già richiamato per individuare un unico Operatore economico in grado di realizzare tutti gli interventi di dragaggio del terzo bacino portuale e del canale navigabile d'accesso nel Porto della Spezia (1° lotto cd "*lavori principali*" e 2° lotto cd "*lavori opzionali*") che AdSP MLOr ha in programma, trattandosi dell'unico strumento contrattuale che consenta di contemperare le esigenze sopra descritte e raggiungere il miglior risultato.

In considerazione quanto sopra, è stato formato ed approvato il presente disciplinare di gara, che contiene le norme integrative al Capitolato Speciale d'Appalto (anche solo "CSA") e le regole integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'affidamento dell'accordo quadro con un unico operatore (art. 59 c.3 codice degli appalti) di durata biennale per i lavori di dragaggio nel porto della spezia - CUP F49H22000000005.

L'affidamento in oggetto, disposto con Decreto del Presidente AdSP del Mar Ligure Orientale n. 47/2025 del 24/12/2025, avverrà mediante procedura aperta di cui all'Art.71 del D.Lgs n. 36/2023 (nel prosieguo anche solo "Codice"), applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base a quanto previsto dall'art.108 comma 2 lettera b) del Codice.

Il Responsabile Unico del Progetto ex art.15 del D.Lgs 36/2023 è l'Ing. Davide Vetralla, nominato con Decreto del Commissario Straordinario AdSP-MLOr n° 56 in data 4 aprile 2022.

Il responsabile della fase di affidamento è: Dott.ssa Nicoletta Fiorini – Responsabile Settore Affari legali, contenzioso ed appalti, protocollo informatico e gestione archivio.

La procedura di gara come sopra autorizzata viene gestita esclusivamente in via telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma Net4market, in conformità al disposto dell'art.25 del Codice e raggiungibile all'indirizzo:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portolaspezia

Tale modalità è, peraltro, conforme a quanto previsto dalle indicazioni ANAC in vigore dal 1° gennaio 2024 relativamente all'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BCNCP).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma **Net4Market** (anche solo "piattaforma") comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel disciplinare telematico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le modalità e le tempistiche di accesso ed utilizzo della piattaforma sono specificate nel disciplinare telematico, visualizzabile e scaricabile all'interno della procedura e che costituisce parte integrante ed essenziale del presente disciplinare; il manuale per l'accreditamento in qualità di fornitore, è disponibile nella sezione "Manuale" sull'home page della piattaforma. È onere degli Operatori Economici prenderne visione.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente via mail il Gestore del Sistema all'indirizzo imprese@net4market.com, oppure telefonicamente al numero 0372/080708.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel disciplinare telematico allegato.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura dovranno preliminarmente abilitarsi alla gara collegandosi all'indirizzo indicato in premessa e seguire le indicazioni del disciplinare telematico.

Chi si fosse già registrato dovrà abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso. Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli Operatori Economici.

Compiute tali necessarie operazioni preliminari i concorrenti potranno partecipare alla gara.

8

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1.DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara.
2. Disciplinare telematico.
3. Disciplinare di gara.
4. Relazione Tecnico-illustrativa.
5. Capitolato Speciale d'Appalto ed elaborati allegati (vedasi elenco elaborati).
6. Elenco prezzi unitari.
7. Politica ambientale.
8. Gestione della qualità.
9. Protocollo di Legalità.
10. Informativa sul trattamento dei dati personali.
11. Modello di domanda di partecipazione.

Gli Operatori economici interessati potranno reperire la documentazione di gara, che è accessibile gratuitamente, accreditandosi attraverso la piattaforma di cui ai punti precedenti, oppure direttamente sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale al seguente percorso:

www.adspmarligureorientale.it / Sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e contratti / Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite la sezione "Chiarimenti" della piattaforma telematica Net4market secondo le modalità indicate nel disciplinare telematico. I concorrenti inseriranno, in forma anonima, un "nuovo chiarimento" e la Stazione Appaltante risponderà direttamente in piattaforma. **Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana ed inserite in piattaforma entro il 24/03/2026.**

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno fornite entro il 26/03/2026, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla **Piattaforma** e sul **sito istituzionale** al percorso già indicato al punto precedente.

Sarà quindi onere dei concorrenti visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità e tempistiche diverse da quelle sopra indicate.

Eventuali chiarimenti resi oralmente da parte di organi o dipendenti della Stazione appaltante non avranno alcun valore ai fini della gara e del rapporto con i concorrenti.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 82/2005, utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e tramite la piattaforma net4market e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici partecipanti alla gara – incluse quelle rese ai sensi dell'art. 90 del nuovo Codice e le eventuali richieste di accesso agli atti - si intendono quindi validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dal concorrente in fase di registrazione alla piattaforma Net4market.

È onere del concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.


In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, CCNL, IMPORTO

Oggetto dell'accordo quadro sono gli interventi descritti nel CSA che, in sintesi, prevedono lo svolgimento delle seguenti attività volte all'asportazione ed alla gestione di un totale di circa **860 mila metri cubi di sedimenti marini**:

- dragaggio del fondale del terzo bacino portuale eseguito con benna ecologica nelle aree di intervento comprese nel primo lotto (lavori principali);



- dragaggio di completamento dell'area del terzo bacino portuale sino alla quota -15 m dal l.m.m., ad esclusione della fascia di rispetto di 20 m dai Terminal Ravano e del Golfo;
- dragaggio manutentivo lungo il canale di accesso al porto sino alla quota -15 m dal l.m.m.;
- lavori di dragaggio nella fascia di 20 m dal terminal di Ravano sino alla quota -15 m dal l.m.m.;
- lavori di dragaggio nella fascia di 20 m dal terminal del Golfo sino alla quota - 12 m dal l.m.m.;
- lavori di completamento nella fascia di 20 m dal terminal del Golfo sino alla quota -15 m dal l.m.m.
- realizzazione e gestione di vasche di deposito temporaneo dei sedimenti a terra;
- realizzazione e gestione di impianto di trattamento dei sedimenti di dragaggio;
- gestione dei materiali dragati secondo le specifiche contenute nei documenti di progetto ed in conformità alle norme vigenti, con conferimento in siti autorizzati di sedimenti in classe A, B, C, D ed E così come classificati sulla base delle caratterizzazioni eseguite ai sensi del DM n.173/2016;
- realizzazione di un piano di monitoraggio ambientale che consenta di controllare le operazioni e di adottare eventuali azioni correttive volte a ridurre il rischio di dispersione di sedimenti in specchi acquei esterni alle aree di lavoro;
- rilievi batimetrici multibeam di verifica ante e post escavo per accertare lo stato dei luoghi e il raggiungimento delle quote previste da progetto.


Sono altresì compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

○ *Lavori di dragaggio di primo lotto:*

Importo dei lavori di dragaggio è pari a € **25.432.053,88** oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € **71.029,23**, per un importo totale, compresi oneri della sicurezza, pari ad € **25.503.083,11**.

Le categorie di opere previste sulla base del Computo Metrico Estimativo sono le seguenti:



CATEGORIE PREVALENTI – LAVORI PRINCIPALI o di PRIMO LOTTO				
Cod	Descrizione	Importo		
		in cifre		%
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio	€ 25.503.083,11		100%

Inoltre, ai sensi dell'articolo 113, co. 1, del Codice dei Contratti, le prestazioni relative alla raccolta e trasporto rifiuti provenienti dalle attività lavorative, dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso di:

1. iscrizione, ai sensi dell'articolo 212 del D. Lgs. n. 152/2006, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – ANGA - per i rifiuti speciali non pericolosi una Categoria 4 Classe F o superiore;
2. iscrizione, ai sensi dell'articolo 1, co. 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (di seguito, "white list") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ovvero all'Anagrafe antimafia degli esecutori (di seguito, "Anagrafe") di cui all'articolo 30, co. 6, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189.

o *vasche di deposito temporaneo*:

Importo dei lavori è stato quantificato in un importo pari a € **536.365,72** (di cui € **101.588,52** di manodopera) ed oneri della sicurezza uguali a € **80.454,86**; per l'importo totale, compresi oneri della sicurezza, pari ad € **616.820,58**.

Le categorie dei lavori per le vasche di deposito temporaneo sono indicate nella seguente tabella:

CATEGORIE opzionali				
Cod	Descrizione	Importo		
		in cifre		%
OG1	Edifici civili e industriali	€ 515.559,32		96.1%
OS8	Opere di impermeabilizzazione	€ 20.806,40		3.9%

○ *Lavori di dragaggio di secondo lotto:*

Importo dei lavori di dragaggio è pari a € **42.856.865,00** ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € **115.302,39**. L'importo totale, compresi oneri della sicurezza, ammonta ad € **42.972.167,39**.

Le categorie di opere previste sulla base del Computo Metrico Estimativo sono le seguenti:

CATEGORIE PREVALENTI – LAVORI di SECONDO LOTTO				
Cod	Descrizione	Importo		
		in cifre		%
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio	€ 42.972.167,39		100%

13

L'importo complessivo dell'accordo quadro posto a base dell'affidamento è definito come di seguito: € **68.475.250,50**, comprendente i costi della sicurezza (di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) stimati in € **186.331,62** (non soggetti al ribasso d'asta).

I costi della manodopera, sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023, sono stati determinati pari ad € **7.011.384,97**.

In ogni caso per il dettaglio degli importi si rinvia al Computo Metrico Estimativo – 1° lotto - che fa parte del Progetto esecutivo per i lavori principali, e al Computo Metrico Estimativo – 2° lotto – che fa parte del Progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori cd opzionali. I costi della manodopera sono stati stimati dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art.41 comma 13 e 14 del Codice.

I costi della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

I costi della manodopera sono anch'essi da reputarsi non ribassabili; tuttavia, resta ferma la possibilità per l'Operatore economico di dimostrare che un eventuale ribasso proposto su tali costi derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

I contratti collettivi applicati, scelti in base alle indicazioni di cui all'art.11 ed allegato I.01 al Codice sono:

- **marittimi e imprese armatoriali** (codice CNEL: I391);
- **lavoratori edili** (codice CNEL: F012).

Gli operatori economici possono comunque indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Si applicano gli articoli 11 e 110 del Codice e l'allegato I.01 allo stesso, nonché l'art.11 del presente disciplinare.

4. DURATA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro è pattuito per una durata di due anni decorrenti dalla stipula, entro il limite massimo del valore dell'accordo quadro.

L'importo totale spendibile dell'accordo quadro ammonta ad € **68.475.250,50** (diconsi euro sessantottomilioniquattrocentosettantacinquemiladuecentocinquanta/50) comprensivi di € **186.331,62** (diconsi euro centottantaseimilatrecentotrentuno/62) relativi all'igiene e sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA se dovuta.

I costi della manodopera sono stimati, ai sensi dell'art.41 comma 14 del D.Lgs 36/2023, in € **7.011.384,97**

L'appalto è da intendersi in parte "a corpo e in parte "a misura".

La prestazione di cui al presente contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, in considerazione della particolare disciplina per le prestazioni relative alla realizzazione nei porti di infrastrutture portuali ricomprese nel Piano Regolatore, si applica il regime di esenzione IVA previsto all'art. 9 DPR n. 633/1972.

L'Appaltatore sarà vincolato all'esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, richiesti dalla stazione appaltante. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegnerà pertanto a sottoscrivere e ad eseguire gli eventuali contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell'Accordo Quadro. Ove il valore complessivo dei Contratti applicativi affidati, inclusi quelli eventualmente in corso di esecuzione, dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo Quadro, prima della scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e cesserà automaticamente ed ipso iure di produrre effetti, senza che le parti abbiano nulla più a che pretendere l'una dall'altra, rinunciando l'appaltatore a qualsiasi azione per tale titolo sia per responsabilità contrattuale e precontrattuale sia extracontrattuale.

Nell'ipotesi di mancata utilizzazione, totale o parziale, del massimale indicato nel presente contratto normativo alla scadenza del termine massimo di durata di cui al presente articolo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dall'affidatario nei confronti di AdSP-MLOr, atteso che l'Accordo quadro non garantisce in nessun caso all'affidatario prestazioni minime afferenti all'oggetto contrattuale e non obbliga in nessun caso AdSP-MLOr alla stipula di eventuali contratti applicativi.

L'importo di ogni singolo contratto applicativo sarà determinato sulla base dei singoli prezzi elementari contenuti nell'elenco prezzi (o scaturenti da eventuali Verbali di concordamento nuovi prezzi, in caso di necessità) decurtati del ribasso d'asta offerto dall'Operatore economico in sede di gara.

4.1.TEMPISTICA DI ATTIVAZIONE DEI LAVORI

Ogni lavoro affidato in esecuzione del presente accordo quadro, salvo diversa indicazione contenuta nel relativo contratto applicativo, dovrà essere attivato ed eseguito secondo la tempistica di cui ai cronoprogrammi di progetto.

Si fa presente fin da subito che, in considerazione dell'urgenza dei lavori relativi al primo "lotto" di dragaggio e considerato che per tale lotto sussistono già la progettazione esecutiva e le relative autorizzazioni, il contratto applicativo relativo verrà affidato contestualmente alla sottoscrizione del contratto normativo.

4.2.INIZIO E DURATA DEI LAVORI

I termini specificati di svolgimento dei lavori affidati verranno dettagliati in occasione della stipula dei singoli contratti applicativi, nel rispetto delle indicazioni di durata risultanti dal cronoprogramma di massima allegato al CSA

4.3.PREZZI E PAGAMENTI

Si applica quanto previsto agli articoli 2.17 e 2.18 del CSA, fatte salve eventuali disposizioni di specificazione e/o dettaglio contenute nei singoli contratti applicativi

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, SELF CLEANING ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

6.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Libro I, parte II, capo II del Codice. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti provvedono secondo le modalità previste dall'art. 40, comma 1, del dpr 445/2000; In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale la verifica dei requisiti.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Per i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti dal consorzio esecutore.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del Codice, un raggruppamento, un consorzio ordinario, un consorzio fra imprese artigiane o un consorzio stabile, limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 dell'art.97 del Codice e abbia adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento e/o consorzio si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso

o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

6.2.SELF CLEANING

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del Codice un raggruppamento, un consorzio ordinario, un consorzio fra imprese artigiane o un consorzio stabile, limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 dell'art.97 del Codice e abbia adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento e/o consorzio si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

6.3. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti negli articoli seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale la verifica dei requisiti speciali.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità professionale per la partecipazione alla presente gara l'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della prestazione di cui alla presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2.REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le categorie di lavori comprese nell'appalto sono quelle riportate nelle tabelle di cui all'art.3 del presente disciplinare.

Il Concorrente deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nelle categorie di lavorazioni e nelle classifiche adeguate ai lavori in appalto indicati al precedente articolo 3.

La qualificazione dovrà essere posseduta anche con riferimento alla categoria opzionale OG1, nella classifica adeguata all'importo indicato nella già menzionata tabella.

Nel caso in cui l'operatore economico sia privo delle necessarie qualificazioni, potrà ricorrere, nei limiti di legge, al subappalto necessario "qualificante" (indicando **espressamente** che si tratta di subappalto qualificante e senza necessità di indicare il subappaltatore già in sede di offerta), o all'avvalimento o, in alternativa, potrà costituirsi in RTI con altro operatore dotato della necessaria qualificazione.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2 dell'art.30 dell'allegato II.12 al Codice.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs 36/2023, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

7.2.1. REQUISITO PER IL RILEVANTE IMPORTO DELL'APPALTO

Trattandosi di appalto di importo superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico per poter partecipare deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara. Il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8 dell'allegato II.12 al D.Lgs 36/2023.

8. INDICAZIONI SUI REQUISITI PER GLI OPERATORI ECONOMICI PLURISOGGETTIVI

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

8.1.INDICAZIONI SUI REQUISITI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati,

abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art.68 comma 2 del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12 al Codice.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e/o al consorzio ordinario devono rispettare il requisito dell'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art.68 del Codice, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Il presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Per quanto qui non espressamente riportato si applica l'art.68 del Codice.

8.2.INDICAZIONI SUI REQUISITI PER CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità finanziaria per i soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12 al Codice fermo restando che per i consorzi stabili di cui all'art.65 comma II lettera d) del Codice i requisiti di capacità finanziaria per l'ammissione alla presente procedura sono posseduti e comprovati sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ed abbia quindi per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta l'operatore allega unitamente al contratto la certificazione rilasciata dalla SOA.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a

una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Si applica l'art.104 del Codice.

10. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art.119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

I contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono comunque indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il soggetto affidatario del contratto potrà affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, nei limiti dichiarati in sede di offerta e, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato all'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Per quanto qui non espressamente riportato si applica l'art.119 del Codice, nel testo vigente al momento della presentazione dell'offerta e l'art.15 del CSA.

Ai sensi del protocollo di Legalità stipulato con la Prefettura della Spezia tutti i subappalti e gli altri subcontratti dovranno contenere clausola risolutiva espressa nell'ipotesi in cui verifiche antimafia successive alla stipula, anche in occasione di variazioni societarie, forniscano esito interdittivo.

In caso venga emessa interdittiva antimafia nei confronti di un subappaltatore la Stazione Appaltante revocherà immediatamente l'autorizzazione al subappalto.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda servirsi del subappalto per ovviare alla carenza di qualificazione dovrà espressamente dichiarare che si tratta di subappalto necessario "qualificante", ma non sarà tenuto ad indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di offerta. Nel caso di mancata espressa ed inequivoca indicazione del carattere qualificante del subappalto, lo stesso sarà considerato subappalto ordinario e non sarà ritenuto valido ai fini della qualificazione.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 3 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele nel caso in sede di offerta sia stato indicato un CCNL diverso da quello di cui al precedente articolo 3. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, secondo i termini e le modalità dell'art.106 del Codice, nella formulazione vigente alla data di pubblicazione del bando. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Si specifica che la riduzione di cui all'art.106 comma 8 terzo periodo è pari al 20% ed è collegato al possesso della certificazione UNI EN ISO 14001.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia fideiussoria deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del Codice. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata o errata presentazione della garanzia provvisoria.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per quanto non espressamente qui riportato si rinvia all'art.106 del Codice.

13. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree interessate dei lavori è facoltativo.

Laddove l'Operatore economico fosse interessato ad effettuare un sopralluogo, la richiesta deve essere inoltrata inserendo un "nuovo chiarimento" nella sezione "Chiarimenti" della piattaforma telematica Net4market, secondo le modalità meglio indicate nel disciplinare telematico. La Stazione Appaltante risponderà direttamente in piattaforma, mantenendo privati sia la richiesta, che la risposta. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

L'ultima data utile per richiedere il sopralluogo è il quindicesimo giorno antecedente quello di scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

L'ultima data utile per effettuare il sopralluogo è il decimo giorno antecedente quello di scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

A discrezione della Stazione Appaltante il Sopralluogo potrà essere svolto congiuntamente da tutti o alcuni degli operatori economici richiedenti.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Ad esito del sopralluogo sarà rilasciata, dal RUP o da altro funzionario tecnico di AdSP-MLOr l'attestazione di avvenuto sopralluogo. La produzione di tale attestazione nella documentazione amministrativa non è prevista "a pena di esclusione dalla procedura", ma al solo fine di facilitare la stazione appaltante, che terrà comunque nota degli operatori che hanno effettuato il sopralluogo.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per gli importi e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.590 del 30 dicembre 2024, disponibile al seguente link:

[Delibera%20n.%20598%20del%2030%20dicembre%202024%20\(1\)](#)

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara.

15. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA, PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica di negoziazione Net4market, raggiungibile all'indirizzo indicato in premessa.

Le modalità di presentazione dell'offerta sono riportate nel Disciplinare Telematico allegato al presente disciplinare, non saranno ammesse offerte presentate con modalità diverse, ad esempio in modalità cartacea o via posta elettronica certificata (PEC); parimenti non saranno ammesse offerte economiche in aumento, alla pari, indeterminate e/o offerte condizionate, plurime, parziali.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il dichiarante dovrà allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante e sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000, la documentazione presentata in copia dovendo essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Gli importi dichiarati, in qualsiasi documento di gara, devono essere espressi in euro (€).

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applicherà l'art. 101 del Codice.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02/04/2026 a pena di irricevibilità.

Una volta decorso il termine sopraindicato non sarà possibile caricare alcuna offerta sul sistema, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente, in quanto il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta una volta scaduto il termine di

presentazione; la presentazione delle offerte e compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Stante l'utilizzo di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, tutte le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma stessa, senza la presenza degli operatori.

Sarà data comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, degli esiti della seduta pubblica. L'integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.

15.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si applica il soccorso istruttorio con le modalità ed i limiti dell'art.101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art.17 comma 4 del Codice per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

15.2. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando a tal fine un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine a tale scopo assegnato dalla Stazione Appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni né superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15.3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella busta 1 la seguente documentazione come di seguito meglio precisato:

- domanda di partecipazione
- DGUE
- (eventuale) procura;
- (eventuale) Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r. D 16 marzo 1942, n. 267;
- garanzia provvisoria;
- **autorizzazione alla consultazione del FVOE da parte della Stazione Appaltante e consenso al trattamento dei dati ivi contenuti al fine dello svolgimento della procedura di gara** (in file separato o nel corpo della domanda di partecipazione);

- (eventuale) documentazione in caso di avvalimento;
- (eventuale) documentazione per i soggetti associati;
- (eventuale per gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- a pena di esclusione: certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito.

15.3.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato, secondo le seguenti specifiche:

- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 di detto articolo
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art.94 comma 3 Codice.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile, quale allegato n.1 al PTPCT 2025-2027, al seguente link:

<https://www.pa33.it/ADSPMARLIGUREORIENTALE/SchedeGeneriche/Detail/51639/68/378/SchedeGeneriche>

- e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG della Spezia e dalla Stazione Appaltante in data 11 settembre 2024, allegato alla documentazione di gara, di averlo compreso e di impegnarsi all'integrale rispetto di quanto previsto nel, e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto anche con

specifico riferimento all'ipotesi di grave inadempimento di cui al suo articolo 17. In particolare, con riferimento a detto protocollo, dichiara di comprendere ed accettare il contenuto dell'art.12 e:

1. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità Giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa e di comprendere ed accettare che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo, previa intesa con ANAC, alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art.319 quater, comma I, c.p.;
2. di impegnarsi ad avvalersi senza ritardo della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c, ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, o di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 345-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.
3. di impegnarsi ad inserire, o espressamente citare, le clausole n.1 e 2 di cui sopra in tutti i subcontratti relativi al presente appalto.
4. Di impegnarsi a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture e/o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase

dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore

5. di impegnarsi ad inserire, o espressamente citare le clausole n.3 e 4 di cui sopra in tutti i subcontratti relativi al presente appalto.
 6. Di aver compreso ed accettato le conseguenze collegate dall'art.12 del disciplinare all'inadempimento degli obblighi ivi previsti.
- di aver preso visione, di aver compreso e di accettare la politica ambientale della Stazione appaltante allegata alla documentazione di gara.
 - di aver preso visione, di aver compreso e di accettare il trattamento dei dati personali come descritto nell'informativa allegata alla documentazione di gara.

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegnano, altresì, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dichiarano il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti: dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e

specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Dovranno essere bollate unicamente le domande di partecipazione, non è richiesto il bollo per le semplici dichiarazioni (in questo senso: andranno bollate le domande di partecipazione della capogruppo mandataria non delle mandanti, del consorzio non delle imprese esecutrici etc..).

15.3.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

43

15.3.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti delle prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti delle prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestanti:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- le parti delle prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - i. copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - ii. dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - iii. dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
 - i. copia del contratto di rete;
 - ii. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - iii. dichiarazione delle parti delle prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - iv. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
 - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - i. copia del contratto di rete
 - ii. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - iii. dichiarazione delle parti delle prestazioni oggetto del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - i. copia del contratto di rete
 - ii. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti delle prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.4. OFFERTA TECNICA (max 80 punti)

La busta telematica "B - OFFERTA TECNICA", formata secondo le modalità indicate nel disciplinare telematico, contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati:

- a) Le relazioni di cui al successivo articolo 16;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

LA BUSTA TECNICA NON DEVE CONTENERE RIFERIMENTI DIRETTI O INDIRETTI ALL'OFFERTA CONTENUTA NELL'OFFERTA ECONOMICA, CHE PERMETTANO DI RICAIVARE IN TUTTO O IN PARTE IL CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA PENA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.

15.5. OFFERTA ECONOMICA (max 20 punti)

L'offerta economica, inserita in piattaforma con le modalità indicate nel disciplinare telematico dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a. **ribasso unico** da applicarsi ai prezzi riportati nell'elenco dei prezzi unitari espresso con 3 (tre) cifre decimali;
- b. i costi della manodopera stimati che sono ricompresi negli importi di cui alla lettera a). In merito a questi ultimi **si avverte fin d'ora** che, qualora i costi della manodopera indicati dal concorrente fossero inferiori a quelli indicati dalla Stazione appaltante, l'operatore economico dovrà dimostrare **che il ribasso complessivo offerto** derivi da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14, codice degli appalti);
- c. i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito di apposita delega secondo le modalità indicate nel disciplinare telematico.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o in aumento.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 36/2023, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Tabella 1 – elementi di valutazione e relativi pesi

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

2. I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.93 del Codice Appalti, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui al presente disciplinare mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore.

3. Il criterio preferenziale di valutazione delle offerte e in particolare dei criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà il metodo del confronto a coppie (si ricorda fin d'ora che *“Nella valutazione delle offerte secondo il metodo del “confronto a coppie”, la motivazione può ritenersi insita nei punteggi”*).

4. Non è prevista la riparametrazione dei punteggi.

17. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica sarà valutata e ponderata secondo i criteri e sub-criteri di seguito indicati.

Nr. criterio	Descrizione	Nr. sub criterio	Descrizione	Peso sub criterio	Peso criterio
1	Discrezionale. Modalità organizzative, esperienza aziendale in lavorazioni analoghe, mezzi d'opera e qualificazione del personale che si intendono utilizzare per la corretta esecuzione delle operazioni di escavo dei fondali	1.1	Modalità operative, organizzative e procedurali ed esperienze maturate <i>Criteri per l'attribuzione del punteggio:</i> valutazione delle esperienze maturate in lavorazioni analoghe di escavo di fondali marini e di gestione dei sedimenti di risulta, nonché delle possibili migliorie proposte anche al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi.	10	30
		1.2	Mezzi d'opera proposti <i>Criteri per l'attribuzione del punteggio:</i> valutazione del parco mezzi proposto dal concorrente e della loro effettiva efficacia in base alla tipologia di lavoro da eseguire, con dichiarazione dei livelli di produzione giornaliera che tali mezzi possono garantire, sia nelle fasi di scavo che di trasporto a destino dei sedimenti dragati.	15	
		1.3	Esperienza del personale impiegato <i>Criteri per l'attribuzione del punteggio:</i> Valutazione del numero delle maestranze proposte e della esperienza comprovata nella realizzazione di lavorazioni analoghe.	5	



Nr. criterio	Descrizione	Nr. sub criterio	Descrizione	Peso sub criterio	Peso criterio
2	<p>Discrezionale.</p> <p>Modalità organizzative, mezzi d'opera e tipologia dei materiali che si propone di utilizzare per coordinare al meglio le attività di escavo e di successivo trasporto a destino dei materiali dragati, con particolare riferimento al conferimento dei sedimenti presso la costruenda nuova diga di Genova</p>		<p>Organizzazione e modalità di escavo</p> <p><i>Criteri i per l'attribuzione del punteggio:</i></p> <p>Descrizione delle modalità che si intendono adottare per ottimizzare le operazioni di escavo e di trasporto dei sedimenti a destino, sia questo un sito di smaltimento a terra, una vasca di colmata, i cassoni della nuova diga di Genova o all'interno dei settori autorizzati di sversamento in mare aperto. La Commissione di gara valuterà positivamente ogni accorgimento che consenta di limitare al minimo indispensabile le interferenze con il cantiere di costruzione della nuova diga di Genova e di monitorare al meglio le operazioni di riempimento/refluimento. Saranno valutati positivamente eventuali accorgimenti tecnico/operativi volti a ridurre l'interessamento delle strutture di contenimento durante gli sversamenti e/o che permettano di operare in condizioni meteomarine non ottimali.</p>		15
3	<p>Discrezionale.</p> <p>Descrizione dettagliata ed esaustiva del bubble screen che si intende utilizzare per consentire l'escavo in settori caratterizzati da sedimenti in classe E, con evidenza delle esperienze lavorative eventualmente già maturate e delle attrezzature che si intendono impiegare per tale realizzazione.</p>		<p>Modalità realizzative e di gestione della barriera tipo "bubble screen" prevista in progetto.</p> <p><i>Criteri per l'attribuzione del punteggio:</i></p> <p>Descrizione dettagliata del bubble screen si intende realizzare, evidenziando eventuali esperienze già maturate su tali approntamenti e certificazioni ottenute su dette realizzazioni in termini di efficacia del contenimento. Esporre in dettaglio le attrezzature e i materiali che si intendono utilizzare per realizzare e gestire la barriera in progetto, fornendo evidenza di eventuali proposte migliorative.</p>		5



Nr. criterio	Descrizione	Nr. sub criterio	Descrizione	Peso sub criterio	Peso criterio
4	Discrezionale. Gestione del Piano di Monitoraggio Ambientale previsto in progetto, con indicazione dei laboratori di analisi di cui ci si intende avvalere, di mezzi, attrezzature e personale che si propone di utilizzare per il corretto espletamento del servizio, nonché con eventuali proposte migliorative al PMA volte a minimizzare ogni rischio di dispersione di solidi sospesi	4.1	Organizzazione del servizio di monitoraggio dell'ambiente marino, migliorie al PMA <i>Criteri per l'attribuzione del punteggio:</i> Descrizione delle modalità organizzative volte ad implementare il PMA in progetto con descrizione delle eventuali migliorie che si intendono adottare per minimizzare ogni rischio di dispersione di solidi sospesi durante i lavori. Saranno, altresì, valutate positivamente le migliorie volte ad integrare il PMA a base della procedura per renderlo pienamente conforme alle prescrizioni rese dagli Enti in fase di approvazione.	10	15
		4.2	Attrezzature, mezzi, personale e laboratori certificati che si intendono impiegare <i>Criteri per l'attribuzione del punteggio:</i> Descrivere in modo sintetico i mezzi e le attrezzature che si intendono impiegare per l'espletamento del servizio, con indicazione del personale qualificato ad esso dedicato e dei laboratori di analisi proposti.	5	



Nr. criterio	Descrizione	Nr. sub criterio	Descrizione	Peso sub criterio	Peso criterio
5	Tabellare e discrezionale Siti di conferimento dei sedimenti dragati in classe E, comprensivi di eventuali impianti di trattamento dei sedimenti, modalità di attribuzione del codice EER al rifiuto e capacità di gestire i materiali caratterizzati da elevata concentrazione di cloruri e/o solfati.	5	Siti di conferimento: <i>Criteri per l'attribuzione del punteggio:</i> Verranno attribuiti fino a 15 punti ai concorrenti che dimostreranno (comprovandolo con impegni contrattuali o altri documenti idonei) di avere capacità di gestione e disponibilità di uno o più siti di conferimento in grado di accogliere sedimenti marini in classe E, siano essi rifiuti pericolosi o non pericolosi, siano essi caratterizzati da test di cessione conformi o non conformi. Il punteggio verrà così attribuito:		
			<ul style="list-style-type: none">5 punti se disponibilità di uno o più siti in grado di ricevere tutto il materiale in classe E. Ulteriori 2 punti discrezionali potranno essere attribuiti per siti che comprovino di poter gestire rifiuti pericolosi e non pericolosi e/o caratterizzati da test di cessione che evidenzino concentrazioni elevate di cloruri e/o solfati	max 7	max 15
			<ul style="list-style-type: none">9 punti se disponibilità di uno o più siti, in grado di ricevere sino a 1,5 volte i quantitativi di materiale in classe E. Ulteriori 2 punti discrezionali potranno essere attribuiti per siti che comprovino di poter gestire rifiuti pericolosi e non pericolosi e/o e/o caratterizzati da test di cessione che evidenzino concentrazioni elevate di cloruri e/o solfati	max 11	
<ul style="list-style-type: none">13 punti se disponibilità di uno o più siti, in grado di ricevere sino a 2 volte i quantitativi di materiale in classe E. Ulteriori 2 punti discrezionali potranno essere attribuiti per siti che comprovino di poter gestire rifiuti pericolosi e non pericolosi e/o caratterizzati da test di cessione che evidenzino concentrazioni elevate di cloruri e/o solfati	max 15				

18. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

CRITERI DISCREZIONALI

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi discrezionali della Tabella di cui sopra un coefficiente compreso tra 0 e 1 sulla base della seguente scala di valutazione (non sono ammessi valori intermedi):

Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione:

Eccellente 1,00. L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Contenuti pienamente soddisfacenti, quindi eccellenti, rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché alle attività da eseguire e descritti in maniera pienamente chiara ed esaustiva.

Ottimo 0,9. Contenuti molto soddisfacenti, quindi ottimi, rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché con riferimento alle attività da eseguire, con elementi descritti in maniera molto chiara ed esaustiva.

Buono 0,8. L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto. Il livello degli elementi offerti è di livello qualificato con elementi descritti in maniera chiara.

Discreto 0,7. L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura soddisfacente dal punto di vista tecnico e funzionale. Descrizione e contenuti soddisfacenti rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara, con elementi di livello qualificato.

Più che sufficiente 0,6. L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura accettabile dal punto di vista tecnico e funzionale. I contenuti sono in linea con quanto richiesto dalla documentazione di gara, con elementi descritti in maniera chiara.

Sufficiente 0,5. Descrizione e contenuti sufficienti, quindi modesti, rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché alle attività da eseguire, con elementi descritti in maniera essenziale.

Quasi sufficiente 0,4. L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura non esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non pienamente soddisfacente a quanto richiesto.

Scarso 0,3. Descrizione e/o contenuti valutabili. La soluzione proposta risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto.

Insufficiente 0,2. Descrizione e/o contenuti valutabili in maniera superficiale. L'elemento oggetto di valutazione potrebbe essere coerente alle richieste di gara ma risulta poco più che citato dal punto di vista tecnico e funzionale.

Gravemente insufficiente 0,1. Descrizione e/o contenuti approssimativi. La soluzione proposta risponde in maniera assolutamente non adeguata a quanto richiesto.

Assente o non valutabile 0,0. Descrizione e/o contenuti assenti o descritti in modo non valutabile rispetto a quanto richiesto. L'elemento oggetto di valutazione non è offerto o non è stato trattato o è completamente fuori tema.

Per l'attribuzione del punteggio ad ogni singolo criterio, si calcolerà la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO – CRITERI TABELLARI

I punteggi relativi ai criteri indicati come tabellari saranno attribuiti sulla base di quanto descritto in tabella.

METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO – OFFERTA TECNICA

Il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica sarà dato dalla seguente formula:

$$Pt(a)_i = \sum_n [P_j * C(j)_i] + \sum_{nn} P_{jj}$$

dove: $Pt(a)_i$ = Punteggio Tecnico “preliminare” ottenuto dal concorrente i-esimo;

n = numero totale dei requisiti;

P_j = peso o punteggio attribuito al requisito (j) – criteri discrezionali;

$C(a)_j$ = coefficiente relativo al criterio al requisito (j), del concorrente i, equivalente a zero oppure uno;

\sum_n = sommatoria da 1 a 8 per punteggi discrezionali;

\sum_{nn} = sommatoria da 1 a 7 per punteggi oggettivi;

P_{jj} = punteggio attribuito al requisito (jj) – criteri oggettivi.

NB: I coefficienti $C(a)_j$ sono calcolati come media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei coefficienti relativi a ogni criterio di valutazione (j) dell'offerta tecnica e attribuiti da ciascun Commissario secondo il metodo sopra descritto.

19. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica moltiplicando il punteggio massimo previsto per il coefficiente determinato in base alla formula di cui alla tabella seguente:

54

Tabella 2: formula per l'attribuzione del coefficiente al concorrente i-esimo per l'offerta economica

$$C_i = R_a/R_{max}$$

C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
R_a	=	valore del ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
R_{ma}	=	valore del ribasso massimo offerto dai concorrenti.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Considerato che la piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza ed assicura, in ogni caso, la segretezza delle offerte, la loro inalterabilità e la tracciabilità delle stesse, nonché il regolare svolgimento delle operazioni, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche.

Le date di apertura delle buste amministrative ed economiche verranno comunque comunicate ai concorrenti.

Verranno tempestivamente comunicati gli esiti delle sedute di apertura delle buste amministrative ed economiche anche tramite invio del verbale di gara. Il verbale o i verbali delle sedute di valutazione delle offerte tecniche potranno essere inviati alla fine delle valutazioni stesse e non singolarmente per ogni eventuale seduta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui venga scelta tale modalità si procederà preliminarmente alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti primi tre classificati in graduatoria.

21.1. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP o il responsabile di fase, accede alla documentazione amministrativa. Nel caso in cui non si proceda ad inversione procedimentale la verifica riguarderà la documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Nel caso in cui si addivenga all'inversione procedimentale tale verifica avverrà solo per i primi tre classificati in graduatoria e ad esito della valutazione delle offerte tecniche ed economica e dell'eventuale verifica di anomalia.

La verifica della documentazione amministrativa consiste nel:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare se e quando ritenuta necessaria ed ammissibile la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.101 del Codice.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21.2. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla fase di gara (o a tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione in caso di inversione procedimentale).

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede quindi all'apertura dell'offerta economica ed alla relativa valutazione.

Successivamente la stazione appaltante procederà alla formulazione della graduatoria.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i già menzionati concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un termine perentorio di 5 giorni.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21.3. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte per le quali ricorrano I presupposti di cui all'art. 110 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP procede quindi a verificare l'equivalenza delle tutele, secondo le previsioni dell'allegato I.01 al Codice nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e quelle che non garantiscano l'equivalenza delle tutele rispetto al CCNL richiesto dal presente Disciplinare.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

1. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
2. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
3. Il contratto normativo è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.
4. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della

stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

5. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva per un importo pari al 2% dell'importo massimo presunto dell'accordo quadro. In occasione della stipula degli eventuali contratti attuativi dovrà essere prestata garanzia definitiva nella misura del 8% del valore del contratto attuativo. La garanzia è regolata dal combinato disposto degli articoli 106 e 117 del Codice. Non sarà dovuta alcuna garanzia per affidamenti di valore inferiore ad € 500.000, ritenendosi la Stazione Appaltante per tali importi già sufficientemente garantita dalla garanzia prestata in occasione della stipula del contratto normativo di accordo quadro.
6. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
7. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

23. FORMA E CONTENUTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il contratto normativo/ Accordo Quadro sarà stipulato, a pena di nullità, ed a discrezione di AdSP-MLOr, in una delle forme previste dall'art.18 del D.Lgs 36/2023.
2. L'affidamento dei singoli Contratti applicativi avverrà direttamente all'Aggiudicatario nella forma e con le modalità che la stazione appaltante ritenga più opportune anche in considerazione della natura, dell'importo e dell'urgenza dell'oggetto dell'affidamento: con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per l'AdSP-MLOr, o in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della AdSP-MLOr o mediante scrittura privata.
3. L'affidamento per importi inferiori ad €40.000,00 (quarantamila/00) potrà avvenire anche

mediante ordini di servizio del RUP

4. Tramite gli eventuali contratti applicativi la Stazione Appaltante determinerà dettagliatamente l'entità e le caratteristiche delle prestazioni da eseguire, nei limiti stabiliti nel presente Accordo Quadro.
5. I singoli contratti applicativi potranno prevedere specifiche penali in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto stesso e/o di non corretto adempimento ai sensi dell'art.126 del D.Lgs 36/2023.

24. REVISIONE DEI PREZZI

1. Nel caso in cui alla scadenza del primo anno di validità dell'accordo quadro (risposta quesito MIT n. 3698 in data 2.10.2025) si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari al 90% di detta eccedenza.
2. La compensazione è determinata considerando gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orari.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal DPR 82/2023, e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

[https://www.pa33.it/ADSPMARLIGUREORIENTALE/SchedeGeneriche/Detail/51639/68/
378/SchedeGeneriche](https://www.pa33.it/ADSPMARLIGUREORIENTALE/SchedeGeneriche/Detail/51639/68/378/SchedeGeneriche)

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta

dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679i, del decreto legislativo 30 giugno 2003, e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione ed in conformità all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla documentazione di gara.

30. SPESE

1. Le spese relative alla pubblicazione del bando saranno poste a carico dell'Appaltatore secondo quanto previsto dall'art. 225del Codice e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
2. Le spese relative alla stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il Responsabile Unico di Progetto
(RUP)

Ing. Davide Vetrata